

(N. 523-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE BARACCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1954 (V. Stampato N. 785)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
e **Ministro dell'Interno**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MAGGIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 1954

Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle provincie, ai comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dispone: « Il Governo è autorizzato a trasferire alle provincie, ai comuni ed agli Enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni dello Stato di interesse locale ». Vengono poi in detto articolo specificamente indicate le materie, su cui operare il cosiddetto decentramento autarchico.

L'articolo 8 della precitata legge recita: « Con le modalità stabilite dalla presente legge, ed entro lo stesso termine di un anno potrà altresì essere disposto il decentramento ad organi periferici regionali, provinciali, distrettuali o con minore circoscrizione di attribuzioni, che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali delle Amministrazioni dello Stato, conferendosi carattere definitivo a provvedimenti emessi dagli organi periferici e sostituendosi il parere o i controlli di organi locali ai pareri e controlli da parte di organi centrali previsti dalle leggi in vigore ».

L'articolo 2 poi dispone che « Ai fini dell'attuazione della legge è costituita una Commissione formata da dodici parlamentari, sei senatori e sei deputati e da altri tredici membri in rappresentanza dei diversi Ministeri ed Enti vari ed è presieduta da un parlamentare ».

Il termine fissato per l'attuazione della legge è venuto a scadere alla data 15 aprile 1954.

Sono di conoscenza comune le vicende politiche svoltesi dall'aprile 1953 al termine precitato, contrassegnate soprattutto dallo scioglimento dei due rami del Parlamento, dalle elezioni politiche e dalle ripetute crisi di Governo, le quali se non giustificano appieno, spiegano in gran parte il ritardo frapposto all'attuazione della legge in oggetto. Solo così nel marzo del 1954 si procedette alla nomina della prevista Commissione, la quale solamente in data 17 dello stesso mese ha potuto dare inizio ai suoi lavori.

Detta Commissione, con solerzia di cui va data lode, in breve termine ha completato il lavoro approntato, dando il suo parere ai due schemi di decreti legislativi. Tale Commissione poi, pur non sottacendo il suo disappunto per il lamentato ritardo, si è dichiarata unanime nel richiedere che il Governo presentasse un disegno di legge di proroga, rilevando inoltre che il materiale dei due schemi di decreti

sottoposti al suo esame più che la materia indicata all'articolo 1 della legge, che riguarda il cosiddetto decentramento autarchico si riferisce alla materia dell'articolo 8, che tratta il cosiddetto decentramento burocratico.

Il Governo, in omaggio al deliberato della prefata Commissione, ha presentato il disegno di legge in esame, con il quale chiede che il termine previsto dagli articoli 1 ed 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, venga prorogato al 30 giugno 1955.

La I Commissione della Camera dei deputati ha preso in esame tale disegno di legge nella sua seduta del 30 aprile u. s.: il relatore ha fatto sua la proposta della predetta Commissione consultiva di chiedere che il Governo venisse altresì autorizzato a riordinare i vari decreti legislativi emanandi ed a coordinarli in vari testi unici ed ha in tal senso proposto l'articolo 2 aggiuntivo. Il disegno di legge con l'articolo aggiuntivo predetto è stato approvato all'unanimità dalla I Commissione della Camera dei deputati e così pure con voto unanime si è rivolta istanza al Governo perchè gli ulteriori schemi di decreti legislativi che l'Ufficio riforma si appresta a redigere riflettano prevalentemente il decentramento autarchico, come quello che risponde ad urgenti ed inderogabili necessità.

La Camera dei deputati in sua seduta pubblica dell'11 maggio u. s. ha dato la sua approvazione al disegno di legge nel testo deliberato dalla I Commissione.

Il disegno di legge dal Presidente del Senato è stato assegnato alla 1^a Commissione in sede referente (trattandosi di legge delega espressamente riservata all'Assemblea non poteva essere portata in sede legislativa): questa, nella sua maggioranza, essendosi astenuti i membri dell'opposizione, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

Si propone l'approvazione del disegno di legge in oggetto, facendo voti che il Governo, in possesso di uno strumento che gli consenta di tradurre in atto la radicale riforma del decentramento amministrativo e burocratico vorrà improrogabilmente nel nuovo termine concessogli, dar vita ad una delle ossature fondamentali del nuovo Stato democratico.

BARACCO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, è prorogato al 30 giugno 1955.

Le norme delegate da emanarsi ai sensi della legge stessa potranno essere emesse mediante più testi separati, secondo le varie materie, ed anche in più testi separati per una stessa materia, sempre colle modalità fissate dalla legge suddetta.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato a coordinare in testi unici, entro il 30 giu-

gno 1956, le norme emanate in base alla legge delega prevista dall'articolo 1, nonchè a coordinare nel termine medesimo le norme stesse con quelle delle leggi attualmente in vigore, in modo da raggrupparle in più testi organici.

I testi unici saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.